POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Geografia e diritto: un metodo per l'analisi di sentenze giuridiche nella ricerca geografica

Original
Geografia e diritto: un metodo per l'analisi di sentenze giuridiche nella ricerca geografica / Asoni, E.. - In: ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... - ISSN 2611-6634. - (2025), pp. 1-18. [10.13133/2611-6634/1732]

Availability:
This version is available at: 11583/3004480 since: 2025-10-26T19:37:30Z

Publisher:
Sapienza Università Editrice

Published
DOI:10.13133/2611-6634/1732

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

09 November 2026

Annali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia il Territorio e la Finanza
2025, DOI: 10.13133/2611-6634/1732

© Author (s)

E-ISSN 2611-6634
ISSN 2385-0825

4.0 INTERNATIONAL

SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

Research paper

First published online: July 1, 2025

Ettore Asoni*

GEOGRAFIA E DIRITTO: UN METODO PER L'ANALISI DI SENTENZE GIURIDICHE NELLA RICERCA GEOGRAFICA

Abstract

The article provides a comprehensive methodology for reading and analyzing legal cases from a legal-geographic perspective. Despite increasing international recognition and growth of legal geography, the analysis of legal texts and cases remains foreign to the skillset and methods of most geographers. However, such a skill may be highly useful and desirable in the context of legal-geographic research, as it enables engagement with the work of jurists and courts, thus increasing the interdisciplinary exchanges between geography and law. The article provides a methodology that may allow geographers this interaction, focusing specifically on case-law analysis. The method is explained through practice, by reading and analyzing two decisions by the European Court of Human Rights. This article directs attention to how geographers approaching legal cases must first be able to read them within their context, thus understanding the fundamental rules, parameters, and concerns that drive a court's decision.

Keywords: legal geography, methodology, case-law, European Court of Human

*Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning, Polytechnic of Turin

1 Introduzione

Negli ultimi anni, la crescita della *legal geography* si è allargata oltre la sua tradizionale area di influenza anglofona per interessare geografi e giuristi in vari paesi e regioni (Ojeda and Blomley, 2020). In Italia, l'interesse verso questo percorso è visibile nella crescita dei contributi che lo confrontano, tanto di area geografica (Chiodelli and Morpurgo, 2022; Ravaioli, 2024) che giuridica (Botrugno, 2021; De Donno, 2024; Nicolini, 2022; Poncibò, 2021), un interesse che pure ha motivato l'organizzazione di due conferenze internazionali centrate sulla *legal geography* a Torino nel 2021 e 2024 (Giubilaro et al., 2024). Contingentemente a questa crescita aumentano pure i contributi tesi ad approfondire e strutturare le basi teoriche e metodologiche del campo di studi.

Proprio la metodologia della geografia giuridica fa da oggetto a questo articolo, che si pone l'obbiettivo di sviluppare delle linee di metodo per l'analisi di testi giuridici, e in particolare sentenze, da una prospettiva geografica. Il pubblico di riferimento è costituito da studenti, studentesse, ricercatrici o ricercatori che desiderino approfondire questa specifica metodologia e integrarla agli strumenti che già possiedono, e specialmente coloro con una formazione geografica e quindi meno esperienza sul tema. Per quanto ad oggi esistano numerosi lavori pubblicati sulla metodologia della *legal geography*, nessuno di questi ha considerato la specificità del suo approccio nell'indagine di testi giuridici (Bennett and Layard, 2015; Brickell et al., 2021; O'Donnell et al., 2019). Tale specificità è l'oggetto di questo articolo. Nonostante geografi e geografe interessati all'analisi di sentenze debbano rifarsi ai metodi già elaborati dagli studi giuridici, lo sguardo geografico che li guida richiede un focus e approccio non del tutto identici e meritevoli di un'analisi a sé.

In ciò che segue si analizzeranno due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CtEDU) per dimostrare un potenziale approccio geografico al loro studio. Si è scelta questa corte perché la CtEDU adotta un modello casistico, ovvero la corretta applicazione e interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è via via elaborata attraverso le sentenze, e ogni sentenza è idonea a guidare le future decisioni. Inoltre, le sentenze CtEDU adottano una prosa che è funzionale a facilitarne la comprensione da parte di un pubblico vasto, un principio questo valido pure nei paesi di common law, che le rende ideali per l'analisi che si vuole condurre. Infine, entrambe le sentenze che andrò ad analizzare riguardano ricorsi contro l'Italia, aumentando così l'interesse e la facilità di analisi per il pubblico italofono a cui è rivolto il contributo.

Stabilita la corte di riferimento, rimane da chiarire l'obbiettivo della specifica analisi geografico-giuridica che si andrà a condurre. In questo caso, investigherò come la Corte utilizzi categorie spaziali e geografiche al fine di definire i concetti giuridici centrali alla sentenza, e quindi come la rappresentazione e interpretazione dello spazio ne determinino i contenuti. Le due sentenze selezionate riguardano il diritto alla libertà personale, nonché i concetti di "privazione" e "restrizione" della stessa (si veda: (Schabas, 2016, pp.219–263)). Al fine di stabilire quanto questo diritto venga violato, la Corte utilizza tali concetti in modo da stabilire una soglia tra quelle limitazioni alla libertà personale che formano semplice "restrizione," e quelle che raggiungono un'intensità tale da costituire una "privazione". Quando quest'ultimo standard è raggiunto, trova applicazione l'Art. 5 della CEDU, il quale disciplina i casi in cui una persona può essere privata della libertà, nonché le garanzie processuali

di cui deve beneficiare perché tale privazione sia legittima.

Le due sentenze selezionate sono *Guzzardi contro Italia*[1] e *De Tommaso contro Italia*[2]. Entrambe riguardano ricorsi da parte di cittadini italiani sottoposti alla sorveglianza speciale, dove i ricorrenti denunciano una privazione della propria libertà dovuta all'applicazione della misura restrittiva. Obbiettivo dell'analisi è allora identificare come la Corte guardi al rapporto tra la persona e lo spazio al fine di stabilire quale livello di restrizione della libertà e mobilità sia necessario per raggiungere la soglia di una privazione. In altre parole, l'analisi consiste nell'identificazione delle componenti spaziali della sentenza al fine di valutare il significato del concetto di privazione rispetto alle sue condizioni geografiche.

L'articolo è diviso in tre sezioni. La prima ha carattere introduttivo, e ha la funzione di collocare la metodologia discussa nel suo contesto scientifico, ovvero la ricerca interdisciplinare tra geografia e diritto. La seconda sezione è rivolta principalmente ad un pubblico geografico con poca familiarità con il tema, e ha come obbiettivo quello di contestualizzare la sentenza giuridica rispetto alla sua funzione. Il corpus del contributo è invece sviluppato nella terza sezione, dove si analizzeranno le due sentenze citate. In questo modo, il metodo di ricerca è discusso e sviluppato rispetto alla sua applicazione. Questo è il metodo pedagogico tipico del sistema anglosassone, e in particolare delle *law schools* statunitensi, in cui lo studente è introdotto alla materia a partire non dall'analisi dottrinale, quanto da quella della casistica (Pascuzzi, 2016). Ai fini di questo contributo si ritiene tale metodo preferibile, perché più orientato all'analisi di sentenze (a differenza di quello italiano che privilegia la dottrina e lo studio dei codici).

2 Leggere una sentenza geograficamente. Che significa?

Le recenti riflessioni metodologiche interne alla *legal geography* non si sono confrontate sull'analisi di sentenze come metodologia specifica. In generale, la metodologia della geografia giuridica è ad oggi un campo vasto, composto da tanti diversi metodi applicati in maniera differente, certamente un riflesso dell'eterogeneità del campo di ricerca (Chiodelli, 2025). Questa eterogeneità mal si concilia con la definizione di una metodologia valida per ogni esigenza, laddove i metodi tendono ad essere dettati dagli obbiettivi o casi studio via via affrontati da singole ricercatrici o ricercatori (Braverman, 2014). Nei fatti, questo implica che difficilmente si possa identificare uno specifico metodo come esclusivo alla *legal geography*. Piuttosto, nel momento in cui si affronta una riflessione metodologica, è preferibile iniziare guardando agli obbiettivi che soggiacciono alla scelta di uno specifico metodo, laddove saranno poi questi a determinare come il metodo stesso verrà applicato e fatto proprio nella ricerca. Su questa linea, l'analisi geografica di sentenze giuridiche qui proposta non ambisce a definire un approccio universale, laddove la lettura e analisi del testo sono influenzati dagli obbiettivi della ricerca, e ancora dal tipo di sentenza e corti di interesse. Partendo da questa premessa, il contributo è orientato ad elaborare un possibile approccio analitico, definito in base ai suoi obbiettivi e al tipo di corte selezionata. Per farlo, si andrà in primo a luogo a riflettere su questi stessi obbiettivi, ovvero su quali ragioni possano giustificare l'analisi geografica di una sentenza, e come tale metodologia si distingui

1 6 novembre 1980, ricorso nr. 7367/76.

2 3 23 febbraio 2017, ricorso nr. 43395/09.

dalla lettura e approccio tipicamente giuridici.

Questo quesito non è in realtà esclusivo alla geografia giuridica in sé, ma estendibile a qualunque ipotesi interdisciplinare che riguardi il diritto. Lo studio interdisciplinare di quest'ultimo, che sia sociologico, antropologico, storico, o letterario, implica sempre la possibilità di guardare al diritto da "fuori", ovvero di approcciarlo come un sistema di significato con effetti e condizioni extra-giuridiche non rilevabili da uno sguardo puramente disciplinare (Vick, 2004). In questo senso, la geografia giuridica è collocabile lungo un percorso interdisciplinare più ampio, e in particolare quello che attraversa i cosiddetti approcci "critici" alla materia giuridica, quali ad esempio la criminologia critica (Sylvestre et al., 2020) o i *critical legal studies*, o CLS (ad esempio si veda (Ramos, 1996)). Approcci, cioè, che hanno storicamente investigato la materia e i testi giuridici al fine di coglierli come espressione di condizioni politiche, sociali, o storiche, rigettando quindi l'ipotesi che il diritto possa essere un sistema chiuso che si sviluppa e riproduce in una dimensione separata dal suo contesto (Riles, 2005).

Rispetto a queste traiettorie, una sentenza può essere analizzata da molteplici prospettive e con diversi obbiettivi. Nel contesto della storia giuridica, ad esempio, le sentenze sono spesso analizzate come testi che rivelano determinati mutamenti e transizioni sociopolitiche, cosicché la stessa forma e contenuto della sentenza non sia semplicemente espressione dello specifico approccio decisionale di una corte, ma anche un fatto storico con cause ed effetti che vanno oltre il diritto definito in termini esclusivamente giuridici (Goluboff, 2016). Nel contesto dei CLS, rispetto ai quali la *legal geography* ha un debito diretto e riconosciuto, le sentenze sono lette come espressione di specifici disegni e ideologie politiche, spesso rispetto alla riproduzione di diseguaglianze e regimi di potere (Harris, 1993). In altre parole, la tradizione interdisciplinare "critica" approccia la lettura di sentenze a partire da un'ermeneutica del sospetto[3], ovvero guarda al testo come espressione di significati extra-giuridici che non potrebbero essere colti finché lo si interpreta come semplice applicazione oggettiva di una norma ad un contenzioso (Riles, 2005). Non è un caso che la stessa *legal geography* si sia formata nel contesto della geografia culturale, politica, e "critica", intendendo con questo termine l'approccio influenzato da tale ermeneutica, e quindi delle traiettorie di ricerca volte a decostruire ed evidenziare le componenti non immediatamente visibili di un certo regime di potere letto in chiave geografica (Delaney, 1998). Negli studi giuridici, invece, la branca più recettiva a questo percorso è stato il diritto comparato, proprio perché quella naturalmente più aperta a guardare ad un ordinamento e sistema giuridico "da fuori", ovvero ad analizzarlo rispetto a norme, regole, e culture che lo relativizzano e caricano di un significato non apparente finché lo si guarda "da dentro" (Nicolini, 2022; Poncibò, 2014; Spencer, 2019). Questi obbiettivi e intenzioni stanno alla base della stessa scelta di parlare di *"critical" legal geography*, una nomenclatura adottata nei più recenti tentativi di organizzare il campo di ricerca e dotarlo di un programma (Giubilaro et al., 2024).

Questo approccio "critico" guida il presente contributo. Anche qui si guarderà alle sentenze come documenti le cui condizioni di enunciazione non sono esclusivamente giuridiche, laddove pure includono determinate modalità di interpretazione e trattamento dello spazio,

3 Uso questo termine nel senso reso popolare da (Ricoeur, 1967), che lo adopera nella sua lettura di Marx, Freud e Nietzsche.

che sia urbano, rurale, insulare o altro ancora. Questo è dopotutto uno dei principi generali su cui la stessa *legal geography* si basa: ovvero che spazio e diritto siano presi in un rapporto di "costitutività reciproca", e quindi ciascuno condizione dell'altro (Braverman et al., 2014). Lo spazio, tanto in senso materiale quanto metaforico e culturale, determina le possibilità interpretative ed enunciative di una corte, facendo così in modo che la stessa sentenza esprima una certa modalità di immaginazione dello spazio che contribuisce a definirne contenuto e logica. Per quanto ad oggi non sia ancora iniziato un dialogo metodologico in questa direzione, analisi di questo tipo hanno già avuto luogo in alcuni contributi. Già nel 2012, Matthew Coleman avanzava una lettura di leggi e sentenze statunitensi riguardanti il diritto dell'immigrazione al fine di esaminare come il diritto interagisse con il confine USA-Messico, trattandolo tanto come un luogo quanto come un concetto che caricasse di significato e legittimità determinate leggi e prassi fortemente esclusorie nei confronti della popolazione straniera (Coleman, 2012). Più recentemente, (Gorman, 2017, 2021) adottava un approccio simile alla lettura di sentenze delle corti di immigrazione statunitensi al fine di analizzare come determinati concetti politico-geografici, e in particolare quello di confine, contribuissero a modellare il diritto d'asilo nel paese (si vedano anche (Asoni, 2023; Ford, 2004). Un simile esperimento è pure visibile in (Benson, 2014), che si focalizzava su sentenze inerenti al diritto ambientale. Anche quando la lettura di sentenze o testi giuridici non costituisce poi il vero e proprio oggetto dell'analisi, appare evidente come il confronto con questi faccia parte dell'attività di ricerca di svariati contributi della *legal geography*, rendendo quindi opportuno e auspicabile un dialogo metodologico al riguardo (Campesi, 2021).

Su questa base, il contributo che segue è costruito al fine di definire un possibile approccio metodologico volto ad analizzare le componenti geografiche di una sentenza, ovvero un'attività ermeneutica in cui si indaga come la specifica interpretazione e immaginazione spaziale intervenga nel definirne logica e contenuto. Questo non è ovviamente l'unico possibile obbiettivo con cui geografi o geografe giuridici potrebbero approcciare l'analisi del testo, ma è sufficientemente generale per essere rilevante per tanti/e, e inoltre direttamente collegato alle stesse premesse teoriche della *legal geography*: ovvero che lo spazio sia costitutivo del diritto e viceversa, idea che qui è tradotta nella ricerca delle componenti spaziali che condizionano l'enunciazione della sentenza. A questo fine, la prossima sezione del contributo discute alcune premesse introduttive e generali necessarie per capire e leggere le sentenze selezionate, guardando in particolare alla loro funzione e parametri. Questa sezione è ovviamente di minore interesse per un pubblico di giuristi o giuriste, ma necessaria per coloro con meno dimestichezza o familiarità con la materia. Fatta questa introduzione, il resto del contributo svilupperà la metodologia adottata rispetto al caso studio, e cioè le due sentenze CtEDU menzionate nell'introduzione.

3 Che cos'è una sentenza?

Come menzionato, non è possibile stabilire una metodologia specifica valida per l'analisi di qualsiasi tipo di sentenza, laddove questa dipende tanto dagli obbiettivi geografico-giuridici con cui la si approccia, quanto dalle caratteristiche e funzione della sentenza stessa rispetto al suo ordinamento e alla giurisdizione della corte che la pronuncia. D'altra parte,

è possibile delineare dei principi generali inerenti la natura del testo che ci si accinge a selezionare e analizzare. Questi principi riguardano le condizioni di enunciazione della sentenza, ovvero quelle condizioni ad essa contingenti che vanno a limitare e indirizzare le possibilità interpretative della corte, stabilendo in particolare: cosa la corte possa o non possa valutare criticamente nel prendere la sua decisione; che tipo di diritto e quindi quali fonti vada ad applicare; come il contesto storico-politico in cui una sentenza è presa possa determinarne il contenuto. Pensare a una sentenza in questi termini già implica l'adozione di un approccio interdisciplinare in cui la sentenza è qualificata come uno specifico tipo di testo, le cui caratteristiche sono legate al sistema giuridico in cui acquisisce significato e validità (si veda: (Foucault, 1971)). Da una prospettiva geografica, questo ci richiede di acquisire familiarità con i parametri propri a tale sistema in modo da collocare il testo di interesse nel suo contesto di riferimento, così da essere poi capaci di analizzarlo rispetto a quest'ultimo, e senza, cioè, trattarlo come un generico testo scevro da quelle condizioni che ne determinano senso, forma e contenuto.

Rispetto a questo obbiettivo, i primi due punti da considerare sono la funzione di una sentenza e la giurisdizione della corte che la pronuncia. Questi elementi determinano cosa una corte possa o non possa dire o fare, ovvero i parametri che ne regolano il ragionamento e la sua enunciazione. Rispetto al primo punto, la funzione di una sentenza è sempre quella di decidere su un contenzioso specifico, il quale solleva dei problemi di natura giuridica e in particolare una questione centrale che coincide con l'oggetto della decisione, il cosiddetto *thema decidendum*. Quest'ultimo identifica lo specifico quesito interpretativo posto dal caso, e in quanto tale forma non solo il centro dell'attenzione dell'organo decisore, ma pure i suoi stessi confini, laddove la corte è tenuta a limitare la sua analisi alle specifiche questioni poste dal contenzioso senza pronunciarsi su temi tangenti. Ovvero, una corte non dovrebbe pronunciarsi su questioni la cui risoluzione non è necessaria per risolvere il contenzioso, per non sconfinare nelle prerogative degli organi legislativi (Luciani, 2012).

Questo primo punto è da tenere a mente nel momento in cui si analizza una sentenza rispetto ai suoi parametri. Il *thema decidendum* è un primo parametro che delimita il perimetro della decisione, offrendo dunque alla corte un oggetto su cui decidere e pronunciarsi. La corte, infatti, non opera su carta bianca, non si pronuncia in modo generale sul significato di una norma, ma solo sul significato di quest'ultima rispetto al caso specifico. In quanto tale, una sentenza non va solo a rispondere a delle domande, ma pure è idonea a produrne altre, perché l'interpretazione del diritto che ne consegue va ad aprire nuove possibilità interpretative su casi futuri. Ma tali domande potranno trovare risposta solo quando un nuovo contenzioso le porrà durante un processo, e mai prima (su questo punto si veda: (Luhmann, 2004, pp. 280–284)).

Questo aspetto determina come la sentenza vada letta. Il lettore, infatti, confronta il testo da una prospettiva diversa da quella della corte che lo scrive. Il geografo o la geografa leggeranno la sentenza per isolare quelle parti che sviluppino ragionamenti di interesse per il loro specifico quesito geografico-giuridico, e in molti casi non sarà la vicenda specifica degli attori ad attirare la sua attenzione. Quest'ultima mantiene però una rilevanza, laddove va a determinare il perché e il come la corte abbia raggiunto determinate conclusioni, ovvero è un parametro epistemico del testo che non si può trascurare pena la decontestualizzazione e mancata comprensione di quest'ultimo.

Altro elemento che determina il *thema decidendum* è la questione principale oggetto della richiesta di tutela che è sottoposto alla giurisdizione della corte sulla quale questa deve pronunciarsi. Prendendo ad esempio l'ordinamento italiano, ci si ritrova di fronte una lunga serie di organi ciascuno con proprie competenze specifiche. Ad esempio, se un privato ritiene violato un proprio interesse legittimo dalla pubblica amministrazione dovrà rivolgersi al giudice amministrativo, come stabilito dall'Art. 103 della Costituzione. Viceversa, se lamenta violazione di un diritto soggettivo ad avere giurisdizione sarà il giudice ordinario (Art. 102, comma 1, della Costituzione) tranne che in alcune eccezioni previste dalla legge[4]. Ancora, la giurisdizione si manifesta rispetto alla capacità di una corte di decidere in fatto o solamente in diritto, andando cioè a valutare la legittimità di una decisione ma senza che la stessa ricostruzione dei fatti su cui questa si basa sia oggetto di giudizio.

Proprio la giurisdizione può poi determinare un rinvio da parte di una corte ad un'altra, tipicamente quando il caso solleva questioni al di fuori della giurisdizione della corte ricorrente. Nell'Unione Europea, le corti dei paesi membri non possono decidere autonomamente rispetto alla corretta applicazione del diritto UE, e quando un caso pone una questione legata alla loro corretta interpretazione si è tenuti ad interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In maniera simile, nell'ordinamento italiano solo la Corte costituzionale può dirimere questioni di natura costituzionale, ovvero solo questa corte ha la facoltà di decidere se una norma o la sua applicazione siano o meno in accordo col testo costituzionale. In un caso riferito dal giudice ordinario, la Corte non andrà infatti ad esprimersi sui meriti del contenzioso. Piuttosto, sarà chiamata a decidere sulla questione più ristretta della possibile incostituzionalità di una norma, e la sua decisione verrà poi integrata dal giudice ordinario per decidere quest'ultimo (Zagrebelsky and Marcenò, 2007, pp.128–133).

Questa breve descrizione del funzionamento del concetto di giurisdizione implica una serie di punti fermi per geografe e geografi impegnati nell'analisi di sentenze. In primo luogo, è importante avere a mente la giurisdizione di una corte durante l'analisi, laddove essa va a determinare le prerogative e i limiti che guidano lo sviluppo della decisione. In secondo luogo, è essenziale conoscere la giurisdizione della corte non solo durante la lettura, ma pure nel momento di selezione delle sentenze. Ovvero, in molti casi si andranno a ricercare sentenze di una specifica corte proprio perché la sua giurisdizione le rende adatte alla ricerca da sviluppare.

Un altro fattore potenzialmente rilevante è il contesto storico e politico in cui una sentenza viene pronunciata (si veda: (Zagrebelsky, 2024)). Spesso entra in gioco nel contesto di decisioni che hanno un peso politico notevole, magari per via del tema affrontato, oppure perché oppongono l'autorità giudiziaria a quella legislativa o esecutiva, (Bonini, 2019). Nel caso di corti internazionali, inclusa la CtEDU, l'elemento politico è spesso un fattore che incoraggia le corti a restringere la portata delle proprie decisioni, così da evitare accuse di ingerenza parte degli stati che mal tollerano decisioni che limitano la loro autonomia in ambiti sensibili, come il controllo dell'immigrazione, le operazioni militari, o altro ancora (si veda: (Mallory, 2020)).

4 Si veda l'Art. 103, comma 1, della Costituzione, secondo il quale "in particolari materie indicate dalla legge" il giudice amministrativo ha la tutela "anche dei diritti soggettivi". Si veda anche l'Art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.

Un ultimo fattore di rilievo è quello dell'accesso. Nel momento in cui si pensa ad una ricerca che comprenda l'analisi di sentenze è bene avere chiare le difficoltà di accesso a queste ultime. Nel caso italiano, le sentenze delle corti superiori e in particolare quelle della Corte costituzionale o di Cassazione sono facilmente reperibili in formato digitale, ma la difficoltà di accesso aumentano nel caso di sentenze di corti inferiori, che in molti casi richiedono di fare richiesta direttamente alle cancellerie dei tribunali competenti. Esistono dei database digitali tesi a velocizzare la ricerca, ma si è ben lontani dall'avere ogni sentenza rilevante a portata di click come è invece il caso in altri ordinamenti[5].

4 Leggere una sentenza: un caso studio

4.1 La CtEDU e la sua giurisdizione

Sulla base di quanto sopra, prima di passare alla lettura delle sentenze selezionate si andrà a contestualizzarle. Per farlo, andrò a considerare in primo luogo come lavora la CtEDU e che tipo di funzione abbia nell'ordinamento dei paesi membri. In secondo luogo, spiegherò su che base siano state selezionate queste sentenze rispetto al quesito geografico-giuridico che ne guiderà l'analisi e la lettura.

Rispetto al primo punto, la CtEDU è una corte internazionale stabilita dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (da qui in poi la Convenzione). La Convenzione è un documento ratificato dai membri del Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale di cui fanno parte tutti i paesi membri dell'Unione Europea, motivo per cui le sentenze CtEDU impattano necessariamente anche il diritto UE (si veda: (Repetto, 2013)). Lo scopo della Convenzione è quello di stabilire una serie di diritti, appunto diritti umani, estendibili a tutte le persone sotto la giurisdizione dei paesi membri. Scopo della CtEDU è quello di risolvere controversie riguardanti la presunta violazione di tali diritti.

Il paragrafo sopra già definisce la giurisdizione della Corte. La CtEDU ha giurisdizione quando si verificano le situazioni seguenti: primo, la presunta violazione dei diritti della persona deve essere avvenuta in un momento in cui si trovava sotto la giurisdizione di uno stato membro; secondo, la presunta violazione deve riguardare uno o più diritti inclusi nella Convenzione (si veda: Besson, 2012). Infine, esiste un terzo criterio di ammissibilità, che richiede al ricorrente di avere esaurito tutte le possibilità offerte dall'ordinamento dello stato membro per denunciare la presunta violazione nelle sue corti nazionali. In altre parole, si può ricorrere alla CtEDU solo se le corti interne già si sono potute esprimere sul caso (si veda: (Glas, 2023)). Questi criteri determinano l'ammissibilità di un ricorso. Pertanto, ogni sentenza CtEDU è introdotta dalla determinazione di questa, laddove se non sussiste la Corte non può procedere, ovvero non può valutare i meriti del caso.

Entrambe le sentenze che andrò ad analizzare riguardano la presunta violazione della libertà personale dei ricorrenti, e quindi violazioni dell'Art. 5 della Convenzione. Come già detto, la CtEDU segue una metodologia casistica. Questo significa che la corretta interpretazione di ogni articolo della Convenzione è desumibile non solo dal testo della stessa,

5 Ad esempio, negli Stati Uniti le università garantiscono a ricercatori e ricercatrici l'accesso a database giuridici gestiti da privati ed estremamente vasti, così che solo raramente è necessario l'accesso fisico alle sentenze nei tribunali.

ma pure da tutte le sentenze che lo hanno applicato storicamente, laddove queste formano precedenti atti a guidare la Corte nelle sue decisioni successive (Letsas, 2004). Da ciò ne deriva che alcune sentenze abbiano maggiore importanza di altre, laddove introducono elementi interpretativi capaci di influenzare le decisioni future in maniera più ampia. La prima sentenza che andrò ad analizzare, *Guzzardi contro Italia*, è storicamente una delle sentenze CtEDU più importanti in tema di libertà personale.

Guzzardi è una sentenza del 1980, in cui il ricorrente lamentava che l'applicazione nei suoi confronti della misura di sorveglianza speciale avesse risultato in una privazione della libertà personale, violando così i suoi diritti sotto l'Art.5 della Convenzione. Questo articolo stabilisce quei casi in cui una persona possa essere legalmente privata della propria libertà. Lo fa stabilendo al primo comma delle cause specifiche che possano giustificare una privazione, e nei commi successivi delle garanzie di natura procedurale o sostanziale. In *Guzzardi*, la difesa dello stato italiano era incentrata sulla definizione di "privazione della libertà", laddove l'Italia contestava che l'applicazione della misura della sorveglianza speciale potesse dare luogo a tale fattispecie.

L'importanza storica della sentenza sta proprio qui. *Guzzardi* è ad oggi l'unica sentenza esistente in cui la CtEDU rilevò una privazione di libertà rispetto ad una situazione diversa dalla detenzione. In tutti gli altri casi analoghi, la Corte ha sempre ristretto il concetto di privazione alla detenzione, ovvero al trattenimento della persona in una struttura o veicolo da cui non può allontanarsi. Per questo motivo, ad oggi *Guzzardi* rappresenta uno standard di riferimento, ovvero rappresenta la soglia minima che un regime restrittivo non detentivo debba raggiungere perché si verifichi una privazione della libertà della persona.

L'obbiettivo dell'analisi che segue è quello di investigare la logica di *Guzzardi* da una prospettiva geografica. A tal fine, si analizzerà non solo *Guzzardi*, ma pure De Tommaso c. Italia, la più recente sentenza CtEDU con oggetto la sorveglianza speciale, e nella quale non venne rivenuta una privazione di libertà. Scopo del confronto è valutare come la CtEDU interpreti la libertà personale rispetto alle restrizioni spaziali imposte sulla persona, e quindi in che modo la geografia, e in particolare quella politica e carceraria, possano offrire strumenti interpretativi in questo contesto.

Questo esercizio può essere utile a vari scopi. L'analisi che segue potrebbe informare, ad esempio, un lavoro più vasto sulla sorveglianza speciale o altre misure restrittive, magari accompagnando l'analisi delle sentenze con interviste a persone sottoposte a tali misure al fine di considerare cosa una "privazione della libertà" comporti materialmente. Potrebbe ancora far parte dell'analisi di una serie più lunga di sentenze, al fine di abbracciare quesiti di più ampio respiro. Ma per ora, l'analisi è unicamente finalizzata a tracciare un metodo, con l'idea che lettrici e lettori possano poi farlo proprio e in altre ricerche che prevedano l'analisi di sentenze come parte dell'attività di ricerca.

4.2 Scomporre la sentenza

Sulla base di quanto detto sopra, si può ora procedere alla scomposizione delle sentenze, e cioè all'identificazione di quelle componenti che saranno oggetto di analisi. L'obbiettivo di quest'ultima è individuare e analizzare le componenti geografiche alla base delle categorie di "restrizione" e "privazione" della libertà personale. Una volta individuati i passaggi

di interesse, si potrà procedere con l'analisi così da definire la specificità del ragionamento della Corte in senso geografico. Rispetto alla sentenza *Guzzardi*, il lavoro di scomposizione richiede di identificare tanto la descrizione della situazione materiale a cui era sottoposto il ricorrente, quanto la sua interpretazione giuridica che vi riconosceva una "privazione".

Tutte le sentenze CtEDU seguono una medesima struttura. Sono partite tra due sezioni principali, quella sui "fatti" e quella "in diritto". La prima riporta gli elementi materiali che saranno oggetto di valutazione giuridica, e quindi tanto i fatti che hanno dato adito al ricorso, quanto l'iter giuridico che l'ha preceduto (si ricordi infatti che di norma il ricorso arriva alla CtEDU dopo un iter tra le corti nazionali). La seconda invece costituisce l'interpretazione giuridica di tali fatti rispetto al quesito posto dal ricorso. È divisa in blocchi, e ogni ipotesi di violazione della Convenzione è analizzata separatamente. In ogni blocco è presentata la tesi del ricorrente, quella dello stato membro, e infine quella della Corte. Nel caso di *Guzzardi*, questi blocchi sono due: uno riguarda le obiezioni preliminari riguardanti l'ammissibilità del ricorso, e il secondo è invece quello di interesse per l'analisi, laddove valuta la possibile violazione dell'Art. 5.

Per capire come lavora la CtEDU, tanto in *Guzzardi* quanto in altre sentenze, è bene immaginare la sentenza come una serie di domande. In primo luogo, la Corte deve rispondere al quesito di ammissibilità. Se il caso è inammissibile, infatti, non dovrà valutare gli aspetti successivi, laddove la Corte può valutare solo le domande che hanno diretta conseguenza sul caso, e se il caso è inammissibile non sarà necessario chiedersi altro. Il giudizio di ammissibilità in *Guzzardi* occupa i punti compresi tra il §58 e l'§86, e non lo discuterò in questa sede laddove non ha rilevanza per il quesito che guida l'analisi.

Stabilito che il caso è ammissibile, alla Corte rimangono solo due domande. La prima è se l'applicazione della sorveglianza speciale abbia o meno determinato una privazione della libertà. Se la risposta fosse negativa il caso si fermerebbe qui, laddove il ricorso verrebbe a cadere. Ma poiché la Corte dà risposta affermativa si passa all'ultima domanda, e cioè se la privazione di libertà subita da Guzzardi possa essere coerente con i principi stabiliti dall'Art. 5. La risposta in questo caso è negativa, e se ne conclude che i diritti di Guzzardi siano stati effettivamente violati. Anche quest'ultima domanda non è di particolare interesse per l'analisi. Invece, le sezioni di rilievo occupano i punti tra il §23 e il §42 nella sezione sui fatti, dove si descrive la situazione materiale di Guzzardi, e i punti tra il §90 e il §95 nella sezione in diritto, dove la Corte stabilisce che la situazione descritta equivalga ad una privazione della libertà.

4.3 L'analisi

Individuata la sezione di interesse, dopo una prima lettura della sentenza, ci si può dedicare all'analisi vera e propria. Come già detto, questa consisterà nell'identificare come la Corte elabori e adoperi categorie spaziali all'interno del proprio ragionamento, così da poter valutare come quest'ultimo dipenda dalle specifiche interpretazioni del rapporto tra persona e spazio in questo contesto. Questo richiede di lavorare su due livelli. Da un lato, si dovrà analizzare la sentenza rispetto al contenzioso specifico che va ad affrontare, e quindi la presunta violazione dei propri diritti lamentata da *Guzzardi*. Dall'altro, sarà pure necessario considerare come le motivazioni della sentenza possano essere applicabili a casi

futuri, e quindi come l'interpretazione della Corte sia idonea a fissare dei punti di carattere generale che potranno trovare applicazione in altri contesti e sentenze, inclusa la sentenza De Tommaso che si analizzerà in seguito.

Venendo ora alla sentenza *Guzzardi*, le circostanze materiali del caso, discusse tra i punti §23 e §42, riguardano le limitazioni poste al ricorrente durante il periodo che trascorse sotto sorveglianza. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione, ad oggi disciplinata dall'Art. 8 del cosiddetto codice antimafia[6] (Fattore, 2017). Venne applicata a Guzzardi in quanto sospettato di attività mafiosa, e quindi "pericoloso socialmente". Ciò comportava che Guzzardi fosse monitorato nei suoi spostamenti e comunicazioni, non potesse allontanarsi dal comune dove risiedeva, e subisse inoltre un coprifuoco tra le 22 e le 6 del mattino. In più, era monitorato nelle sue frequentazioni e tenuto ad evitare pregiudicati. Questa è ancora oggi la fisionomia della sorveglianza speciale nell'ordinamento italiano, e si ritroveranno le stesse limitazioni nel caso De Tommaso più sotto. Ma negli anni '70, la sorveglianza comprendeva un'ulteriore restrizione ereditata dalla misura del confino fascista, ed era l'autorità a scegliere la residenza obbligatoria del ristretto. A rendere la situazione di Guzzardi particolarmente deprimente era questo aspetto, laddove si ritrovava confinato nell'isola dell'Asinara. All'epoca, l'Asinara ancora ospitava un carcere attivo, e Guzzardi e gli altri "sorvegliati speciali" risiedevano in una piccola zona costiera dell'isola, Cala Reale. L'area di Cala Reale si estendeva per un raggio di circa 800 metri, che comprendeva, oltre le abitazioni dei ristretti, una cappella, una scuola, e una stazione dei carabinieri.

Il quesito posto alla Corte è quindi se il trattenimento in tale area possa configurare una privazione, e non semplice restrizione, della libertà personale di Guzzardi. Per cominciare l'analisi, è bene partire dal primo punto sollevato da Guzzardi, il quale sostiene che nonostante la residenza obbligata debba estendersi ad un intero comune, l'Asinara sia solo una frazione del comune di Porto Torres, e Cala Reale un'ulteriore frazione dell'isola. A questa tesi l'Italia replica che esistono comuni italiani con dimensioni inferiori all'Asinara, cosicché la questione risulta essere puramente formale laddove ciò che conta sono le caratteristiche dell'area di residenza, e non la sua classificazione geografico-amministrativa. Su questo punto la Corte dà effettivamente ragione all'Italia, ritenendo tale classificazione irrilevante. Questo è un primo punto utile per capire l'approccio interpretativo della Corte. Non è la classificazione amministrativa dell'area ad essere di interesse ma le circostanze materiali della situazione di Guzzardi, e come queste dipendano dalle caratteristiche di Cala Reale. In altre parole, si rigetta l'ipotesi che il quesito possa essere ridotto ad una questione geografico-amministrativa. Ciò che importa è quindi stabilire cosa Guzzardi possa o non possa fare o avere nello specifico luogo in cui si trova, e come eventualmente le specificità del luogo possano essere talmente limitanti da raggiungere il livello di una privazione.

Su questa base, la questione va a ruotare intorno alla relazione tra la situazione di Guzzardi e quella di un detenuto confinato in una cella. Questo perché la detenzione costituisce lo standard di riferimento di una privazione della libertà, ed è dunque interesse dell'Italia evidenziare le differenze tra Cala Reale e un carcere[7]. Viceversa, Guzzardi vorrà rafforzare l'analogia, e infatti sostiene che il confinamento sull'Asinara fosse più afflittivo dell'incarcerazione a cui era stato precedentemente sottoposto, definendo Cala Reale un

6 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

7 Per approfondire: (Ashworth and Zedner, 2014, pp.55–56).

"campo di concentramento" (§71). Di fronte a queste tesi, la Corte apre la propria analisi stabilendo che la distinzione tra privazione e restrizione riguardi la loro intensità, cosicché la privazione è interpretata non come qualcosa di essenzialmente diverso dalla restrizione, quanto come una restrizione così intensa da doversi considerare privazione. Su questa base, la Corte scompone la situazione a Cala Reale in tante specifiche limitazioni che prese complessivamente raggiungono l'intensità di una privazione.

L'estensione dell'area in cui Guzzardi è libero di muoversi è un primo fattore. Per quanto l'area sia decisamente più estesa di quella di una cella, e per quanto fosse priva di barriere fisiche, costituiva solo una "piccola frazione" dell'isola (Guzzardi nelle sue memorie la definisce un "pezzo di terra"). Sorprendentemente, la Corte non sviluppa questo ragionamento ulteriormente, non spiega, cioè, che tipo di significato sia attribuibile alle dimensioni di Cala Reale. Sembra certo però che il problema non sia solo la sua piccola estensione, ma pure il fatto che faccia parte di un'isola, e quindi un luogo la cui geografia naturale incrementa l'elemento di isolamento. Questo apre ad una notevole ambiguità che ritroveremo in *De Tommaso*. La sentenza non spiega infatti se l'estensione di Cala Reale sia un problema in sé, cosa che implicitamente porterebbe a concludere che esista una estensione minima perché si possa escludere una privazione, oppure se il problema sia reso tale dal fatto che la ristrettezza del luogo è aggravata dalla sua insularità. I punti successivi però fanno propendere per l'idea che il problema sia simultaneamente uno di estensione e isolamento. Infatti, la Corte rileva la scarsa possibilità di socializzare a Cala Reale eccetto che con gli altri sorvegliati speciali, nonché la difficoltà di spostarsi in Sardegna, non solo per la necessità di usare un traghetto, ma pure perché ogni viaggio richiedeva previa autorizzazione. Come l'Italia si affanna a ribattere, Guzzardi aveva la propria famiglia con sé, ma a detta della CtEDU questo non è sufficiente per ridurre l'intensità delle limitazioni.

Stabilito dunque che la specifica situazione di Guzzardi abbia raggiunto lo standard di una privazione, rimane da valutare come le motivazioni possano contribuire a formulare una definizione di "privazione" che possa essere applicata ad altre situazioni. Tuttavia, da questa seconda prospettiva *Guzzardi* è una sentenza ambigua, ovvero una sentenza che non permette una facile applicazione delle sue motivazioni ad altri casi. Questo perché la Corte lega la sua decisione alle circostanze altamente specifiche di Cala Reale, e in particolare la sua insularità e scarsa superficie, evitando però di formulare uno standard generale che stabilisca quali criteri geografici debbano essere soddisfatti perché una restrizione possa raggiungere l'intensità di una privazione. La stessa tesi analogica che compara Cala Reale ad un carcere è a ben vedere molto restrittiva. La Corte avrebbe potuto stabilire che l'intensità di una privazione possa essere raggiunta anche in una situazione di minore afflittività che una detenzione, ma comunque superiore a quella di una semplice restrizione. Questa soluzione avrebbe trasformato *Guzzardi* in un nuovo standard, favorendo l'estensione della categoria di privazione a situazioni differenti. Se invece lo standard richiede un'analogia con il carcere l'estensione è ridotta. Questa pare però essere la tesi della Corte, che infatti paragona Cala Reale ad una "prigione a cielo aperto" (§95).

Si può ora passare all'analisi e comparazione con la sentenza di *De Tommaso c.* Italia, tenendo a mente che *Guzzardi* non con fornisce uno standard preciso, ma al più una serie di fattori che sappiamo essere rilevanti per l'analisi, e cioè: l'estensione dell'area in cui la persona è ristretta; l'isolamento dell'area stessa; la capacità della persona di muoversi e

stabilire contatti e relazioni in tale superficie. Rimane da vedere se questi fattori possano portare ad una privazione anche in luoghi diversi dalla frazione di una piccola isola.

4.4 La comparazione

Avendo analizzato *Guzzardi*, si può procedere con l'analisi e comparazione con De Tommaso, una sentenza del 2017 e l'ultima in ordine di tempo ad occuparsi della sorveglianza speciale. Per prima cosa, e come già fatto in precedenza, si andrà a scomporre la sentenza, sempre guardando alle sue diverse sezioni come domande legate logicamente tra loro. In apertura, e come in *Guzzardi*, la Corte stabilisce che il caso è ammissibile. Risolto questo quesito, si valuta la possibile violazione dell'Art. 5, e quindi ci si chiede se De Tommaso abbia o meno subito una privazione della propria libertà. La risposta è negativa. In *Guzzardi*, questo avrebbe comportato un rigetto del ricorso. Ma la situazione di De Tommaso è diversa, perché nel frattempo l'Italia è diventata firmataria del Protocollo nr. 4 della Convenzione, che all'Articolo 2 disciplina la restrizione della libertà personale. Pertanto, stabilire che De Tommaso abbia subito una semplice restrizione non chiude il caso, laddove ora la Corte ha giurisdizione per stabilire la legalità di tale restrizione. Sarà proprio questo il punto di accoglimento del ricorso, laddove la Corte concluderà che l'applicazione della sorveglianza speciale in questo caso non abbia soddisfatto i parametri stabiliti dal Protocollo nr. 4.

Tuttavia, ai fini della presente analisi l'unico elemento di interesse è quello relativo all'Art. 5. In questo caso la Corte nega l'esistenza di una privazione in maniera sbrigativa, distinguendo la situazione subita da De Tommaso da *Guzzardi* sulla base della diversità del luogo di residenza (§79-90). Nel caso di De Tommaso, il ricorrente si trova nel comune di Casamassima, in provincia di Bari. Le altre limitazioni alla sua libertà sono le medesime di Guzzardi, e cioè: obbligo di firma quotidiana in caserma, coprifuoco, divieto di associarsi con pregiudicati e divieto di allontanarsi senza permesso. È inoltre sorvegliato e monitorato nelle sue comunicazioni, non può possedere un cellulare e gli è pure vietato frequentare bar o locali notturni. La logica della CtEDU è che in questo caso le limitazioni non raggiungano lo standard di privazione, laddove la situazione di De Tommaso non è analoga né a quella di un detenuto, né a quella di una persona agli arresti domiciliari. Due elementi distinguono il caso di De Tommaso da quello di Guzzardi. In primo luogo, la maggiore estensione del luogo di residenza. In secondo luogo, mentre Guzzardi era confinato in una zona abitata solo da poche persone nella sua stessa condizione, De Tommaso ha accesso all'intero comune, ed è quindi meno ristretto nelle sue relazioni sociali. In altre parole, la Corte sceglie di interpretare *Guzzardi* in maniera restrittiva, come si era segnalato, laddove favorisce una metodologia analogica che richiede uno standard particolarmente alto per essere soddisfatta.

Nella sentenza *De Tommaso* esiste però un'ulteriore componente di rilievo per l'analisi, il dissenso del giudice Albuquerque. I dissensi sono opinioni in cui uno o più giudici che dissentono dal giudizio espongono le proprie ragioni, (van Bijsterveld, 2019). Sono tipici (ma non esclusivi) dei sistemi di *common law*, ma adottati pure dalla CtEDU. A differenza dell'opinione della Corte, quella del giudice dissenziente non ha efficacia giuridica, ovvero non andrà a formare un precedente valido. Per questo, nei dissensi spesso troveremo uno stile retorico meno solenne e neutrale, laddove hanno una funzione critica in cui il giudice

attacca, con toni più o meno accesi a seconda del caso, l'opinione maggioritaria dei suoi colleghi. In questo caso, il giudice Albuquerque rigetta la tesi che quella di De Tommaso sia una semplice restrizione, e lo fa con un ragionamento di primario interesse per l'analisi che guida questo contributo (§12-20).

Come già discusso in precedenza, per leggere il testo senza decontestualizzarlo è bene cogliere i parametri che lo guidano. Per affermare che la situazione di De Tommaso fosse una privazione e non una mera restrizione della libertà personale, Albuquerque deve ricondurla a quella di Guzzardi, e più nello specifico deve difendere un'interpretazione di *Guzzardi* che permetta tale estensione. Il giudice compie questa operazione minimizzando l'importanza della superficie calpestabile di Cala Reale rispetto alle conclusioni della sentenza. Viceversa, Albuquerque dà grande importanza alle restrizioni temporali imposte a De Tommaso, e nello specifico al coprifuoco di otto ore. A tal fine, sottolinea come De Tommaso non sia potuto uscire di casa per un totale di 1768 ore nel corso dei 221 giorni a cui è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Questa limitazione rafforza l'analogia tra la misura e gli arresti domiciliari. Ma il giudice va oltre. È vero che l'area accessibile a De Tommaso era di estensione superiore a quella di Guzzardi, e per di più non si trovava su un'isola. Ma a ben vedere non era poi così accessibile, laddove la misura pure gli proibiva di frequentare "gli esercizi pubblici e i locali di pubblico intrattenimento"[8],e di non incontrare persone pregiudicate o a loro volta socialmente pericolose. Di fatto, dunque, le limitazioni in capo a De Tommaso sono di natura spaziale, temporale e sociale, perché oltre che essere confinato in casa per un terzo della giornata, la sua mobilità e capacità di socializzare nell'area urbana sono limitate. In questo modo, il giudice difende un'interpretazione del concetto di privazione che pone come soglia la cumulazione di restrizioni senza però legarle a nessuna specifica circostanza. Né l'insularità dell'area di residenza né la sua superficie sono infatti vincolanti per il giudizio, laddove ciò che conta è come il soggetto della misura possa vivere lo spazio in cui è confinato.

Per concludere il contributo, si può ora guardare al dissenso e all'opinione maggioritaria cogliendoli nel loro specifico approccio interpretativo delle condizioni geografiche che definiscono lo standard di privazione. L'opinione maggioritaria tende a interpretare le restrizioni subite da De Tommaso come una serie di limitazioni spaziali e sociali, attribuendo importanza centrale all'estensione dell'area dove è ristretto. Nei fatti, la Corte tratta le restrizioni come delle limitazioni all'accessibilità del luogo da parte di De Tommaso, ma il ragionamento pare essere puramente quantitativo, ovvero una volta garantita una certa superficie e un certo numero di residenti con cui entrare in contatto deve escludersi la possibilità che sia raggiunto lo standard di una privazione. Viceversa, Albuquerque approccia la questione guardando allo spazio in senso relazionale, ovvero la libertà di De Tommaso è qui intesa come la sua capacità di relazionarsi a cose e persone all'interno di un certo spazio. Le restrizioni temporali e spaziali, le difficoltà di accesso a luoghi e persone, non sono tanti criteri distinti ma una specifica modalità di stare nello spazio che nella sua totalità rende la situazione di De Tommaso analoga a quella di una persona agli arresti domiciliari. Dalla prospettiva della Corte, dunque, lo spazio va inteso come un contenitore, una superficie calpestabile, e la libertà coincide con la capacità di accedervi. Dalla prospettiva di Albuquerque invece lo spazio è inteso in senso relazionale, e nessun criterio restrittivo

8 Come stabilito al comma 4 dell'Art.8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

può essere interpretato in maniera isolata laddove nella loro totalità limitano la capacità relazionale della persona, che non può essere colta in termini esclusivamente quantitativi.

5 Conclusioni

Come enunciato in apertura, l'obbiettivo di questo articolo non è né potrebbe essere quello di fornire un approccio metodologico universale all'analisi geografica di sentenze giuridiche. Invece, si è scelto di introdurre l'argomento attraverso un caso studio in cui si dà dimostrazione di una possibile analisi, ma senza pretese di esaustività. L'analisi di cui sopra è in buona parte ristretta alla CtEDU, e richiederebbe notevoli aggiustamenti per essere trasferita su corti differenti. L'utilità di questo esercizio consiste invece nel fornire alcune linee di metodo che possano poi essere discusse, criticate, o adottate da ricercatrici o ricercatori in questo percorso, al fine di sviluppare un dibattito e confronto sul tema.

L'analisi ha riguardato l'utilizzo di categorie geografiche nel processo di definizione e applicazione di concetti giuridici, in questo caso rispetto alla categoria di privazione della libertà personale. Si è dimostrato come l'applicazione della categoria sia direttamente legata alle modalità interpretative geografiche adottate dalla corte, investigando così la relazione tra analisi geografica e giuridica in questo contesto. L'analisi è avvenuta isolando, in ciascuna delle sentenze analizzate, quelle argomentazioni che motivano la decisione della Corte a partire dall'analisi delle circostanze spaziali inerenti al regime di sorveglianza subito dai ricorrenti.

Si è visto come in *Guzzardi* la CtEDU sviluppi l'analisi in senso analogico, andando cioè a cercare un'analogia tra la situazione di detenzione in una cella e quella subita dal ricorrente a Cala Reale. Tale approccio analogico veniva rafforzato dall'attenzione verso l'estensione della località e il suo isolamento. Le stesse categorie di isolamento ed estensione, intese rispettivamente come una capacità di socializzare con terzi e ampiezza di superficie calpestabile, sono utilizzate pure in *De Tommaso*, dove la maggiore estensione di Casamassima e la presenza di un alto numero di persone in loco portava a concludere che la situazione patita dal ricorrente non fosse analoga ad una detenzione. Le stesse categorie spaziali sono però oggetto di diversa interpretazione nel caso dell'opinione dissenziente. Come discusso, Albuquerque cambia i termini del problema privilegiando nella sua analisi non tanto le caratteristiche oggettive dello spazio dove De Tommaso è ristretto, quanto l'interazione tra diverse restrizioni che nel complesso definiscono le capacità relazionali del ricorrente. Non è più quindi l'analisi dello spazio in sé ad avere centralità, quanto la capacità del ricorrente di interagire con lo spazio stesso, e la diversa conclusione è direttamente legata a tale cambio di prospettiva. Lo scopo di questo contributo è precisamente quello di definire una metodologia che permetta di isolare le categorie e analisi geografiche contestuali all'argomentazione giuridica, così da analizzarle criticamente e dimostrare la relazione tra diritto e spazio nel contesto della sentenza.

È probabile che il pubblico geografico a cui è rivolto il contributo sia poco familiare con i temi affrontati durante la fase di contestualizzazione e scomposizione delle sentenze, e viceversa che la fase conclusiva dell'analisi fosse decisamente più intuitiva per via della chiara componente geografica che la guida. Questo risultato è intenzionale, nel senso che il metodo che propongo è finalizzato proprio a permettere un utilizzo della teoria e metodi

geografici in un campo "straniero". Non a caso, l'aspetto "geografico" è quello a cui ho dedicato minore spazio dandolo un poco per scontato, laddove il mio maggiore interesse era rivolto alla fase di comprensione e contestualizzazione del testo giuridico, che è poi propedeutica all'analisi geografica sul materiale.

Come già detto, infatti, la chiave per una corretta analisi geografico-giuridica è quella di approcciare il testo senza decontestualizzarlo. Si vede bene come le sentenze discusse si sarebbero potute approcciare come dei testi generici, al fine di studiarne le componenti geografiche senza fare riferimento ai parametri che guidano la Corte nell'analizzare i fatti ed interpretarli. Il problema di un tale approccio, però, è la sua autoreferenzialità in termini disciplinari. Consisterebbe infatti in un'analisi testuale geografica che interpreta il testo come qualcosa che non è, o perlomeno non è del tutto, ovvero un'analisi di restrizioni alla libertà personale fine a sé stessa. Al contrario, le sentenze analizzate sono documenti capaci di produrre degli effetti reali, godono di validità giuridica, e questo potere è condizionato al loro essere conformi ad una serie di parametri e regole che guidano il lavoro della Corte e quindi la decisione stessa. Ecco perché l'analisi geografica deve collocare il testo nel suo contesto, al fine di capire perché la Corte si ponga una domanda piuttosto che un'altra, dia valore ad un fatto o un aspetto e non ad altri ancora. Così facendo, la sentenza è approcciabile considerando le capacità e limitazioni che guidano la Corte, ovvero che tipo di domande o analisi siano alla sua portata o quali altre siano esterne al suo mandato. Per geografe e geografi che vogliano unire l'analisi di sentenze al proprio repertorio metodologico, la maggior parte del lavoro sta qui. Consiste, cioè, nell'acquisire una conoscenza sufficiente a rendere il testo interpretabile, e quindi analizzabile, senza disconoscerne i fondamenti epistemici e giuridici.

Riferimenti bibliografici

Ashworth, A. and Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press, Oxford.

Asoni, E. (2023). Territory, terrain, and human rights: jurisdiction and border control under the european convention on human rights. *Geopolitics*, 29(4):1198–1219.

Bennett, L. and Layard, A. (2015). Legal geography: becoming spatial detectives. *Geography Compass*, 9(7):406–422.

Benson, M. (2014). Rules of engagement: the spatiality of judicial review. In Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., and Kedar, A. S., editors, *The expanding spaces of law: a timely legal geography*, pages 215–238. Stanford University Press, Stanford.

Bonini, P. (2019). La norma la stabilisce la politica o la sceglie il giudice? In Allegri, G., Sterpa, A., and Vicenote, N., editors, *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, pages 125–145. Editoriale Scientifica, Napoli.

Botrugno, C. (2021). Information and communication technologies in healthcare: a new geography of right to health. *Rivista di filosofia del diritto*, (1):163–188.

Braverman, I. (2014). Who's afraid of methodology? advocating a methodological turn in legal geography. In Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., and Kedar, A. S., editors, *The expanding spaces of law: a timely legal geography*, pages 120–141. Stanford University Press, Stanford.

Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., and Kedar, A. S. (2014). *The expanding spaces of law: a timely legal geography*. Stanford University Press, Stanford.

Brickell, K., Jeffrey, A., and McConnell, F. (2021). Practising legal geography. *Area*, 53(4):557–561.

Campesi, G. (2021). Geografia giuridica dei confini. *Sociologia del Diritto*, (3):15–42.

Chiodelli, F. (2025). Research methods for legal geography. *Area*, pages 1–8.

Chiodelli, F. and Morpurgo, D. (2022). Placing the law: the socio-spatial impact of legal norms beyond mere compliance. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 47:725–740.

Coleman, M. (2012). Immigrant il-legality: geopolitical and legal borders in the us, 1882–present. *Geopolitics*, 17(2):402–422.

De Donno, M. (2024). Oltre i confini e i territori: lo spazio giuridico delle autonomie locali. *Diritto pubblico*, (1):163–190.

Fattore, M. (2017). Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione. *Diritto Penale Contemporaneo*, (4):83–104.

Ford, R. (2004). The legal (de)construction of geography: race and political community in supreme court redistricting decisions. *Social and Cultural Geography*, 5:55–73.

Foucault, M. (1971). *L'archeologia del sapere*. Einaudi, Torino.

Giubilaro, C., Mauri, D., Picone, M., Sardo, M., and Starita, M. (2024). Al crocevia fra geografia e diritto. un progetto di ricerca interdisciplinare su legal geographies e cambiamento climatico. *Rivista Geografica Italiana*, 131(3):71–79.

Glas, L. R. (2023). The age of subsidiarity? the ecthr's approach to the admissibility requirement that applicants raise their convention complaint before domestic courts. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 41(2):75–96.

Goluboff, R. (2016). *Vagrant nation: police power, constitutional change, and the making of the 1960s*. Oxford University Press, Oxford.

Gorman, C. S. (2017). Redefining refugees: interpretive control and the bordering work of legal categorization in u.s. asylum law. *Political Geography*, 58:36–45.

Gorman, C. S. (2021). Defined by the flood: alarmism and the legal thresholds of us political asylum. *Geopolitics*, 26(1):215–235.

Harris, C. I. (1993). Whiteness as property. *Harvard Law Review*, 106(8):1707–1791.

Letsas, G. (2004). The truth in autonomous concepts: how to interpret the echr. *European Journal of International Law*, 15(2):279–305.

Luciani, M. (2012). Funzioni e responsabilità della giurisdizione. una vicenda italiana (e non solo). *Rivista Telematica Giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, (3):1–22.

Luhmann, N. (2004). *Law as a social system*. Oxford University Press, New York.

Mallory, C. (2020). *Human rights imperialists: the extraterritorial application of the European Convention on Human Rights*. Hart, Oxford.

Nicolini, M. (2022). *Legal geography: comparative law and the production of space*. Springer, Cham.

Ojeda, D. and Blomley, N. (2020). Contesting urban land governance: towards a legal geography of city making. *Progress in Human Geography*, 44(6):1001–1021.

O'Donnell, T., Robinson, D. F., and Gillespie, J. (2019). *Legal geography: perspectives*

and methods. Routledge, Abingdon.

Pascuzzi, G. (2016). Cosa intendiamo per ≪metodo casistico≫? Trento Law and Technology Research Group Research Paper n. 29.

Poncibò, C. (2014). Diritto comparato e geografia: una prima esplorazione. *Rivista Critica Del Diritto Privato*, 22(2):187–218.

Poncibò, C. (2021). *Geografia del diritto: un'introduzione*. Giappichelli, Torino.

Ramos, E. R. (1996). The legal construction of american colonialism: the insular cases. *Revista Juridica Universidad de Puerto Rico*, 65(2):225–328.

Ravaioli, M. (2024). Assetti fondiari e domini collettivi: il pluralismo giuridico in italia. *Rivista Geografica Italiana*, 4:22–43.

Repetto, G. (2013). *The constitutional relevance of the ECHR in domestic and European law*. Intersentia, Cambridge.

Ricoeur, P. (1967). *Della interpretazione. Saggio su Freud*. Il Saggiatore, Milano.

Riles, A. (2005). A new agenda for the cultural study of law: taking on the technicalities. *Buffalo Law Review*, 53(3):973–1033.

Schabas, W. (2016). *The European Convention on Human Rights: a commentary*. Oxford University Press, Oxford.

Spencer, L. (2019). Comparative legal geography: context and place in 'legal transplants'. In Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., and Kedar, A. S., editors, *The expanding spaces of law: a timely legal geography*, pages 149–166. Stanford University Press, Stanford.

Sylvestre, M. E., Blomley, N., and Bellot, C. (2020). *Red zones: criminal law and the territorial governance of marginalized people*. Cambridge University Press, Cambridge.

van Bijsterveld, S. (2019). A matter of judgment: dissenting opinions in cases concerning religion or belief in the european court of human rights. In Temperman, J., Gunn, T. J., and Evans, M., editors, *The European Court of Human Rights and the freedom of religion or belief*, pages 441–464. Brill Nijhoff.

Vick, D. W. (2004). Interdisciplinarity and the discipline of law. *Journal of Law and Society*, 31(2):163–193.

Zagrebelsky, G. (2024). *La legge e la sua giustizia: tre capitoli di giustizia costituzionale*. Il Mulino, Bologna.

Zagrebelsky, G. and Marcenò, V. (2007). *Giustizia costituzionale II. Oggetti, procedimenti, decisioni*. Il Mulino, Bologna.